



Tribunale Ordinario di Torino

Settima Sezione Civile

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Visti gli atti del procedimento iscritto al **N. R.G. 17608/2026**;

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Dughetti;

visto il ricorso;

visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;

visto l'art. 17 comma 4 D.L. 100/2026, in ordine alla modifica della competenza, da collegiale a monocratica, per i procedimenti, amministrativi o giudiziari, avviati prima del 12 giugno 2026;

ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;

rilevato che il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e l'autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato sino alla definizione del procedimento;

visto l'art. 35 bis comma 4, D.l.vo 25/2008 così come modificato dal DL145/2024 conv. in l. 187/2024;

ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

osservato che il Ministero dell'interno ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

rilevato che nel caso di specie la Commissione Territoriale ha applicato il Regolamento UE 1348/2024, argomentando sulla scorta della data di presentazione della domanda di protezione internazionale (30.7.2026) e quindi applicando al caso di specie la procedura accelerata ex art. 42 paragrafo 1 lettera j) del suddetto Regolamento UE;

ritenuta l'erronea applicazione delle previsioni di cui al Regolamento UE 1348/24, tenuto conto della risalente e documentata manifestazione di volontà della richiedente, che in data 3.3.2026 si era già rivolta agli Uffici, deputati per raccogliere le istanze da veicolare alla Questura (doc. 8);

ritenuto, in particolare che occorra individuare la corretta disciplina applicabile, tenuto conto della non perfetta simmetria tra la previsione transitoria di cui all'art. 79 par. 3 del Regolamento, laddove stabilisce ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, la "formalizzazione" della domanda, e quanto invece normato dall'art. 17 del DL 100/2026, che invece stabilisce a tali fini, che ai procedimenti avviati di seguito alla " *presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente.....* ". Si tratta di un'evidente discrasia, posto che la formalizzazione indicata dal Regolamento si riferisce ad una precisa fase della procedura, preceduta dalla manifestazione della volontà e poi della registrazione, mentre al più generico termine di " presentazione ", non può che attribuirsi il senso di manifestazione della volontà;



ritenuto peraltro che il contrasto tra le due norme transitorie, debba trovare una corretta ed equilibrata composizione; se da un lato le indicazioni del Regolamento non possono essere disapplicate, dall'altro occorre confrontarsi con i principi di affidamento della persona del richiedente, che non deve essere esposto alle conseguenze pregiudizievoli dei ritardi dell'Amministrazione e ha diritto di confidare nella corretta applicazione delle scansioni temporali in cui si articolava la procedura amministrativa e quindi anche quelle previste prima delle modifiche apportate dal Regolamento UE 1348/2024, e contenute nel D.Lgs 25/2008 (artt. 26 e segg.), vigente al momento della sua manifestazione di volontà;

ritenuto che, nel caso di specie, la scelta di valorizzare la “ *formalizzazione della domanda* “, ai fini di disporre l'esame della domanda secondo principi e previsioni espressi dal Regolamento, omettendo di considerare invece la assai precedente e documentata manifestazione di volontà della richiedente, costituisce un'inosservanza procedurale, secondo quanto stabilito dagli artt. 26 e segg. D.Lgs 25/2008 ed una violazione dei diritti della richiedente, che confidava nella trattazione della propria domanda nei tempi previsti (nove giorno) e non nel più dilatato termine di oltre quattro mesi;

ritenuto che la richiesta cautelare debba quindi essere accolta, ritenendo la violazione della procedura accelerate e quindi la non operatività della deroga all'effetto sospensivo.

P.Q.M

Accerta che la proposizione del ricorso ha sospeso l'efficacia del diniego impugnato.

Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla istanza di sospensione e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente e permanere sul territorio nazionale per la durata del giudizio.

Ordina alla Questura di rilasciare al ricorrente la ricevuta ovvero un permesso di soggiorno provvisorio nelle more dell'esito del giudizio.

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;
- **Dispone la trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva **ENTRO** i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

Dispone l'archiviazione del sub.



Fissa udienza all'11.4.2029 h. 14.30 Aula 12503 primo piano ingresso 11/15 avanti alla dott.ssa
Dughetti

Torino, li 09/10/2026

Il Giudice
Dughetti

